

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 76/50/2012

OGGETTO DELLA DECISIONE

Appello presentato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese, avverso alla sentenza n. 9/12/2011, emessa in data 01.12.2010 e depositata il 19.01.2011 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, sez. 12, che accoglieva il ricorso presentato dalla Tessitura di Crenna S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 23 aprile 2010, la società contribuente presentava ricorso avverso cartella esattoriale nr. 117 2009 0051 6068 85, ruolo nr. 2009/983, mediante la quale Equitalia Esatri S.p.A. chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 68.014,91 per somme dovute all'Erario a titolo di I.V.A., risultate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2007 e modello Unico 2008. In data 25 marzo 2010 la società ricorrente presentava presso il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Fallimentare, la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. In tale sede veniva presentato un prospetto dettagliato dei creditori e, tra quelli muniti di privilegio, veniva indicata l'Agenzia delle Entrate di Gallarate per le somme dovute a titolo di I.V.A. per gli anni 2006 e 2007. In data 3 aprile 2009 il Tribunale adito ammetteva la società ricorrente alla procedura richiesta. In data 26 gennaio 2010 l'atto impugnato veniva notificato alla Tessitura Di Crenna S.p.A. che, in sede di ricorso, faceva rilevare come sia l'iscrizione a ruolo che la notifica della cartella di pagamento fossero intervenute successivamente alla data di inizio della procedura concorsuale e, pertanto, i crediti tributari dovevano essere fatti valere nell'ambito concorsuale, in vigenza del divieto di azioni esecutive individuali. Sulla base di tali valutazioni la società ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con declaratoria di non debenza degli importi dovuti a titolo di spese, diritti e compensi di riscossione. L'Ufficio rilevava che il Commissario Giudiziale non aveva provveduto a notificare all'Amministrazione Finanziaria l'ammissione della società ricorrente alla procedura del concordato preventivo e che, pertanto, l'Ufficio aveva legittimamente intrapreso l'azione esecutiva. Veniva inoltre opposto che la notifica dell'atto era intervenuta in data 26 gennaio 2010, mentre l'omologa del concordato preventivo era intervenuta in data 8 gennaio 2010 e, pertanto, si riteneva che l'azione esecutiva fosse intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione. Equitalia Esatri S.p.A. si costituiva in giudizio e faceva rilevare come la cartella di pagamento avesse solo sostanza di precetto. In merito alla sussistenza del debito per spese di esecuzione veniva evidenziato come il giudice tributario non avesse giurisdizione. Sulla base di tale deduzioni Equitalia Esatri s.p.A. chiedeva: che la C.T.P. adita dichiarasse la carenza di giurisdizione in relazione alle contestazioni relative all'ammissione in sede di Concordato Preventivo dei compensi, dei diritti e delle spese di riscossione; che i giudici dichiarassero l'assenza di legittimazione passiva in merito all'an della pretesa tributaria; nel merito che fosse respinto il ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari. In data 18 novembre 2010, la società ricorrente presentava memorie illustrative opponendosi alla deduzione dell'Agenzia delle Entrate ed evidenziava come il Concessionario per la riscossione avrebbe dovuto provvedere al riconoscimento del credito all'interno della procedura concorsuale. In data 9 dicembre 2011 la C.T.P. di Varese, Sez. 12, emetteva la sentenza nr. 9/12/2011 con la quale accoglieva il ricorso presentato dalla società contribuente. La Commissione adita nel merito concordava con la tesi della Tessitura di Crenna S.p.A. in quanto riteneva applicabile il disposto dell'art. 168 della Legge Fallimentare ai crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2006 e 2007. La C.T.P. di Varese disponeva l'inesigibilità degli aggi e dei diritti di riscossione

richiesti da Equitalia Esatri S.p.A. in quanto crediti sorti in base ad una procedura esecutiva illegittima. Per questi motivi veniva accolto il ricorso presentato dalla Tessitura di Crenna S.p.A. e veniva disposta la compensazione delle spese di giudizio. In data 29 luglio 2011, l'Agenzia delle Entrate presentava appello avverso alla sentenza appena richiamata in quanto fondata sull'erronea assimilazione della cartella di pagamento ad un atto della procedura dell'esecuzione. Secondo l'Amministrazione finanziaria, invece, l'atto impugnato non poteva essere considerato appartenente a tale procedura. Inoltre veniva fatto rilevare come Part. 50 del DPR 602/73 prevedeva che il concessionario provvedesse all'espropriazione forzata decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento. L'Ufficio, pertanto, riteneva la cartella di pagamento estranea alla procedura di esecuzione forzata e nel contempo atto necessario, in assenza del quale il credito tributario sarebbe rimasto insoddisfatto. Per quanto dedotto l'Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della sentenza impugnata con la conferma della cartella di pagamento nr. 11720090051606885, con vittoria di spese ed onorari del giudizio d'appello. In sede di controdeduzioni la società resistente ribadiva quanto sancito dai giudici di prime cure e chiedeva la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, sentite le parti, esaminati i documenti agli atti e riunitasi in camera di consiglio, conferma la sentenza impugnata e respinge l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate. Il Collegio rileva che, atteso che il debito tributario è stato correttamente riconosciuto dal contribuente sin dalla richiesta di ammissione alla procedura del Concordato Preventivo, risulta pienamente applicabile il disposto dell'art. 168 della Legge Fallimentare. Tale disposizione normativa vieta l'avvio e la prosecuzione di azioni esecutive individuali, per crediti per titolo o per causa anteriori alla data di presentazione del ricorso, dalla data di presentazione del ricorso sino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del Concordato. Questa Commissione rileva come la notifica della cartella esattoriale sia intervenuta prima che la sentenza di omologazione del concordato fosse divenuta definitiva. Anche volendo considerare l'atto originariamente impugnato come estraneo alla procedura esecutiva individuale, esso ne rappresenta un elemento necessario e propedeutico. L'Ufficio avrebbe dovuto richiedere il riconoscimento del credito nell'ambito della procedura concorsuale. Questa Commissione condivide quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. 1, con sentenza nr. 3957 del 24 ottobre 2002. In particolare "la cessione concordataria produce effetto nei confronti non solo nei confronti dei creditori che l'hanno accettata, ma dell'intera massa dei creditori anteriori, e riguarda l'intero patrimonio del debitore, con la conseguenza che resta preclusa la possibilità di agire esecutivamente su patrimonio del debitore". A seguito dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla proposta i creditori non possono far valere ulteriori pretese che traessero origine dallo stesso rapporto. Questa Commissione, pertanto, ritiene infondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza di primo grado. Valutata la particolarità dell'oggetto della controversia, dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado, respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e dispone la compensazione delle spese di giudizio.